

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 238

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GONELLA)

Modificazioni al Codice di procedura penale sul diritto di difesa

*Seduta del 23 luglio 1968*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sentenza n. 86 in data 5 luglio 1968 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 225 e 232 del Codice di procedura penale, nella parte in cui essi rendono possibile, nelle indagini di polizia giudiziaria e nelle cosiddette indagini preliminari del pubblico ministero, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli articoli 390, 304-bis, *ter* e *quater* del Codice di procedura penale.

La decisione costituisce un logico sviluppo dei principi affermati dalla stessa Corte nella sentenza n. 52 del 26 giugno 1965, con la quale si riconoscevano agli imputati nella istruzione sommaria i diritti previsti espressamente per l'istruzione formale.

Questi stessi diritti vengono ora estesi alla fase delle cosiddette indagini preliminari svolte dal pubblico ministero subito dopo la *notitia criminis* e che precedono la vera e propria fase istruttoria, formale o sommaria, e alla fase delle indagini di polizia nella quale è consentito il compimento di veri e propri atti istruttori ad iniziativa degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Precisato così il contenuto della decisione della Corte costituzionale in argomento, non può farsi a meno di rilevare come la medesima Corte abbia ritenuto sufficientemente garantiti dalle norme dettate espressamente per l'istruzione formale i diritti di difesa dell'imputato e abbia solo affermato che i me-

desimi diritti debbano essere assicurati all'imputato ed anche all'indiziato di reato in qualsiasi fase del procedimento e sin dalla fase delle indagini di polizia giudiziaria.

Il problema che pone pertanto la recente sentenza non è quello di studiare o configurare nuovi interventi della difesa o diritti diversi da quelli già previsti (tale problema sarà esaminato in sede di riforma generale); ma è quello di rendere efficiente, sul piano concreto, l'esercizio dei diritti già contemplati per l'istruzione formale.

Si è così delineata la necessità di dettare, con carattere di urgenza, delle nuove norme, aventi carattere strumentale, e di modificare quelle vigenti che, sul piano pratico, anche a causa di eventuali dubbi e perplessità di interpretazione e di applicazione, potrebbero, da un lato, ostacolare l'esercizio dei diritti di difesa e dall'altro la speditezza, e quindi la stessa preminente finalità, delle indagini di polizia e delle indagini preliminari del pubblico ministero. A questa esigenza si ispira il presente disegno di legge, il quale, proprio per i motivi di urgenza cui sopra si è fatto cenno, viene enucleato dal più ampio disegno di legge che contempla la delega per la riforma del Codice di procedura penale, che è stato approvato in sede referente dalla Commissione Giustizia della Camera nella decorsa legislatura e che sarà ripresentato, al più presto, all'esame del Parlamento.

Fondamentale per il concreto esercizio del diritto di difesa sono l'atto di nomina del difensore, le modalità che lo disciplinano, la garantita possibilità di una scelta libera, meditata e cosciente.

Ora proprio in ordine alla nomina del difensore appare opportuno ed urgente un intervento legislativo.

Porre l'indiziato o l'imputato nelle migliori condizioni per assicurargli l'assistenza del difensore vuol dire garantirgli, in maniera concreta ed efficiente, la possibilità di difesa e quindi tutti i diritti che la legge vigente gli riconosce.

La prima modifica che si appalesa opportuna è operata con l'articolo 1 del presente provvedimento e concerne l'articolo 78 del Codice di procedura penale.

In quest'ultimo articolo è attualmente contemplata, e bene a ragione, una parificazione dell'imputato con l'indiziato ai fini dell'esercizio dei diritti connessi con la qualità di imputato.

Il primo comma rimane pertanto, immutato, mentre il nuovo testo del secondo comma del citato articolo specifica espressamente che siffatta parificazione è pienamente operante anche nella fase delle indagini di polizia giudiziaria. In tal modo il diritto alla difesa viene garantito nel momento stesso in cui sorge un'accusa, senza distinzione di fasi di procedimento e senza quelle limitazioni che sono state ritenute costituzionalmente illegittime.

L'esercizio del diritto di difesa però potrebbe essere compromesso se la persona interrogata sia in sede di indagini di polizia sia dell'Autorità giudiziaria non si rendesse conto di essere gravemente sospettata di un reato e quindi non fosse posta in grado di tutelarsi adeguatamente, anche tacendo se del caso.

Ecco perché nel nuovo comma che si aggiunge nell'articolo 78 viene previsto l'obbligo per l'Autorità giudiziaria, prima che abbia inizio l'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento, di avvertire formalmente l'imputato che ha la facoltà di non rispondere.

Un siffatto avvertimento non solo serve a dare la certezza della sua posizione alla persona che verrà sottoposta ad interrogatorio, ma le ricorda che è in sua facoltà il tacere.

Una norma sostanzialmente analoga era contenuta nell'articolo 261 del Codice di procedura penale del 1913, che però il legislatore del 1930 ripudiò. Nella relazione sul progetto del vigente codice a pag. 71, a giustificazione, si legge: « Non si tratta di un interesse legittimo dell'imputato che, per dovere di

lealtà e di obiettività, convenga fargli presente ad opera del giudice, ma di un interesse che per sé stesso contrasta con quello della giustizia; non si tratta di un rifiuto conforme al diritto, ma di un rifiuto contrario al diritto, che tuttavia non può dar luogo all'applicazione di sanzioni, perché, data la particolare condizione dell'imputato e il principio *nemo tenetur se detegere*, si ritiene equo lasciarlo impunito ».

Ora in contrario è agevole obiettare che il principio citato *nemo tenetur se detegere* è così intimamente collegato col diritto di difesa che bene può dirsi che ne costituisca il pilastro principale. Sicché non basta che l'ordinamento giuridico ne riconosca l'esistenza, come è attualmente, ma occorre che all'imputato o a chi imputato deve considerarsi l'esistenza di questo inalienabile diritto sia formalmente ricordata prima dell'interrogatorio.

Né appare fondata l'obiezione che taluno potrebbe formulare al riguardo, che cioè l'avvertimento espresso della facoltà di non rispondere costituirebbe una spinta psicologica a tacere e quindi, in definitiva, si risolverebbe in un ostacolo alla felice conclusione delle indagini. A prescindere dalla considerazione assorbente che è in giuoco un diritto fondamentale dell'individuo, si rileva che il tacere, in molti casi, potrebbe compromettere, assai più gravemente del rispondere, la posizione dell'indiziato.

La seconda modifica concerne il problema della nomina del difensore e interessa pertanto l'articolo 134 e l'articolo 255 del Codice di procedura penale.

Alla polizia giudiziaria, la quale può procedere all'interrogatorio dell'indiziato o dell'arrestato, è attualmente fatto divieto, tra l'altro, sotto la comminatoria di gravi sanzioni disciplinari, di ricevere la nomina del difensore di fiducia (articolo 134, secondo comma del Codice di procedura penale).

Ai fini di assicurare prontamente il diritto di difesa nella fase delle indagini di polizia e di consentire il sollecito svolgimento delle stesse indagini, è necessario abolire un tale divieto e dettare le norme opportune per i casi in cui l'imputato non sia assistito da un difensore di fiducia. Con l'articolo 2 del disegno di legge pertanto viene modificato il secondo comma dell'articolo 134 del Codice di procedura penale, in modo da abrogare il divieto di cui si è parlato nei limiti contemplati nel comma da aggiungere all'articolo 225 di cui appresso si dirà.

Con l'articolo 3 appunto viene aggiunto all'articolo 225 del Codice di procedura pe-

nale un comma per stabilire che, nel corso delle indagini di polizia, la nomina del difensore deve essere ricevuta dall'ufficiale di polizia giudiziaria, mentre la nomina del difensore d'ufficio è fatta dal pubblico ministero al quale la stessa polizia giudiziaria la deve richiedere.

In tal modo la nomina del difensore riceve una organica e completa regolamentazione: dall'articolo 225 per la fase delle indagini di polizia giudiziaria; dall'articolo 390 per la istruzione sommaria; dall'articolo 366 per la istruzione formale.

Con l'articolo 4 viene modificato l'articolo 232 del Codice di procedura penale nel senso di chiarire che, anche nella fase delle indagini preliminari del pubblico ministero, devono essere osservate le disposizioni dell'articolo 225.

Con l'articolo 5 del provvedimento viene risolto legislativamente un grave problema, sul quale si è anche soffermata la Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite: la notizia ai familiari dell'arrestato o del fermato dell'avvenuto arresto o fermo.

Si tratta di consacrare nell'ambito legislativo esigenze etiche ed umane proprie del

nostro popolo e di cui opportune circolari delle autorità di polizia avevano già tenuto conto.

L'arresto in flagranza o il fermo, per le modalità con cui talvolta si verificano, pongono in uno stato di isolamento assoluto la persona privata della libertà, nel senso che neppure i familiari sono a conoscenza della sua sorte. Il che, oltre a rappresentare un motivo di ansia e di preoccupazione per costoro e per l'arrestato o il fermato, incide o può incidere negativamente sul concreto esercizio del diritto di difesa e soprattutto sulla scelta del difensore.

Se invece, come previsto, i familiari vengono avvertiti dell'arresto o del fermo, la scelta del difensore sarà certo più agevole e più meditata.

Perciò con l'articolo 5 del provvedimento viene introdotto nel codice l'articolo 249-bis, con il quale si prevede l'obbligo, per gli agenti di polizia giudiziaria di mettere al corrente dell'arresto o del fermo i familiari; ma si sottopone tale obbligo al consenso della persona arrestata o fermata, la quale, per molti motivi, potrebbe avere un interesse in senso contrario.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 78 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

#### *Assunzione della qualità di imputato.*

« Assume la qualità di imputato chi, anche senza ordine dell'Autorità giudiziaria, è posto in stato di arresto a disposizione di questa, ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato.

Fuori dei casi preveduti dalla disposizione precedente, quando si deve compiere un atto processuale rispetto al quale la legge riconosca un determinato diritto all'imputato si considera tale chi nel rapporto, nel referto, nella denuncia, nella querela, nella richiesta o nell'istanza è indicato come reo e chi risulta, in qualsiasi fase del procedimento, compresa la fase delle indagini di polizia giudiziaria, indiziato di reità.

L'Autorità giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio l'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel

verbale, che egli ha la facoltà di non rispondere, salvo quanto dispone l'articolo 366, primo comma, ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 134 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica e per tutti i dipendenti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta o ricevere la nomina del difensore di fiducia, salvo quanto è stabilito nell'articolo 80 e, per la fase delle indagini di polizia giudiziaria, nell'articolo 225 ».

ART. 3.

All'articolo 225 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Nel corso di dette indagini, l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore di ufficio ».

ART. 4.

L'articolo 232 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

*Atti di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica.*

« Il procuratore della Repubblica prima di richiedere l'istruzione formale o di iniziare l'istruzione sommaria può procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni dell'articolo 225 ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 249 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

*Art. 249-bis. — Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari.*

« Nei casi di arresto in flagranza o di fermo di indiziati di reato, gli organi di polizia giudiziaria, col consenso della persona arrestata o fermata, devono, senza ritardo, dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo ».